Accordo per il Rinnovo del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del 26 gennaio 2007 per i Dipendenti delle **Imprese Edili ed affini Artigiane e P.I.** operanti nella Regione Autonoma della Valle D'Aosta

Il giorno 5 marzo 2013 in Aosta, presso la sede di Confindustria Valle d'Aosta

tra

CNA Edili Valle d'Aosta rappresentata da Roberto Montrosset;
Confartigianato Valle d'Aosta rappresentata da Antonio Belfiore e dal Direttore Aldo Zappaterra;
A.A.V.A rappresentata da Stefano Toscano,
da una parte

e

La FeNEAL UIL Valle d'Aosta rappresentata dal Segretario Generale Regionale Cosimo Mangiardi;
la FILCa CISL Valle d'Aosta rappresentata dal Signor Fabrizio de Gattis;
la FILLEA CGIL Valle d'Aosta rappresentata dal Segretario Generale Regionale Gabriele Matterana e
il SAVT Costruzioni rappresentato dal Segretario Regionale Stefano Enrietti
dall'altra;

visto l'art. 42 del CCNL 23/07/2008 per i dipendenti delle imprese edili ed affini artigiane e p.i.

viene stipulato

il presente contratto integrativo da valere per tutto il territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato CCNL 23/7/2008 e per gli operai e gli impiegati da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio, per conto di Enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura privata o artigianale delle imprese stesse

Premessa

Le Parti, nel rispetto della propria autonomia e delle rispettive responsabilità, convengono sulla necessità di assumere iniziative per favorire lo sviluppo del settore, al fine di garantire la massima occupazione, il miglioramento dell'attività produttiva e della qualità del lavoro in edilizia.
Con il presente accordo le Parti intendono confermare e rafforzare il sistema contrattuale di secondo livello, valorizzando il patrimonio di relazioni che le parti hanno sin qui adottato, finalizzato al miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori dipendenti; nel contempo si vuole riprendere il confronto tra le parti sui temi qualificanti e di primaria importanza per l'intera categoria, al fine di perseguire il comune obiettivo di tutelare il patrimonio rappresentato dalle aziende artigiane di un settore fondamentale per l'economia della nostra regione e per dare impulso a politiche condivise per la crescita ed il rilancio del settore e la tutela dei lavoratori

Il Settore delle costruzioni in Valle d'Aosta, a causa della difficile situazione economica internazionale che ha avuto pesanti conseguenze sul tessuto economico e sociale dell'intero Paese, si trova in una situazione di difficoltà, seppur negli ultimi anni è stato un importante e strategico volano per l'economia Regionale; si rende, dunque, importante in un momento di difficoltà dell'economia, globale e locale, attivare un piano di rilancio del settore che, in una Regione di piccole dimensioni, dove le imprese artigiane ed i lavoratori in esse occupati, sono parte fondamentale del mondo produttivo locale.

Al fine di salvaguardare quanto di buono è stato fatto in questi anni per il rafforzamento del sistema produttivo aziendale e dei livelli di qualificazione del settore; per non pregiudicare ulteriormente la situazione occupazionale ed economica dei lavoratori e per dare nuovo slancio alle imprese artigiane del comparto edile è indispensabile ridare vigore alle politiche concertative di settore, per una ripresa dei volumi di investimento nelle opere pubbliche e nel comparto privato, in modo che le imprese possano superare questo difficile momento e mantenere elevati i livelli occupazionali. In questo scenario il ruolo della bilateralità, attraverso i propri Enti: Cassa Edile, CPT ed Ente Scuola, riveste una funzione di vitale importanza per il settore; le Parti confermano il secondo livello di contrattazione strumento essenziale per guidare le dinamiche del mercato al fine di garantire la concorrenza leale tra le imprese e per ottimizzare le tutele contrattuali dei lavoratori, migliorando le condizioni generali e la qualità del lavoro nei cantieri edili e per l'applicazione delle misure di sicurezza.

Sistema di relazioni sindacali e di legalità.

Le Parti ritengono, pertanto, necessario profondere uno sforzo condiviso, nei confronti dei soggetti istituzionali, per stipulare accordi di contrasto al lavoro nero e a favore della legalità e della regolarità, per rafforzare attraverso accordi e buone pratiche, strumenti efficaci di lotta alle irregolarità e alla concorrenza sleale.
Le Parti sottoscritte convengono sulla necessità di dar luogo ad un confronto permanente fra le Parti e le istituzioni Regionali, che favorisca lo sviluppo e l'occupazione. Le Parti sostengono che la qualità delle imprese artigiane e del lavoro dipendente è il fondamento per l'affermazione della legalità e della trasparenza, per mettere al bando il lavoro sommerso e la concorrenza sleale.

A tal fine le Parti concordano sulla necessità di un impegno qualificato e congiunto per confrontarsi con le Istituzioni e le Pubbliche Amministrazioni, in relazione alle politiche del territorio, alla gestione degli strumenti di pianificazione, agli investimenti, agli appalti, alla lotta al lavoro sommerso, alla concorrenza sleale. Ritengono, a tale proposito opportuno, viste le modifiche apportate alle normative nazionali e regionali in materia di appalti pubblici, di regolarità contributiva e di Sicurezza nei luoghi di lavoro, di chiedere un rapido aggiornamento dei contenuti del Protocollo d'intesa, sottoscritto con l'Amministrazione Regionale nel 1991 e oramai datato.

A tale proposito si individuano le seguenti priorità:
1) accordi ed iniziative promosse dalle parti sociali con le stazioni appaltanti e contrattazione di anticipo;

2) filiera sub-appalto: ribadire il principio di responsabilità solidale;
3) DURC: applicazione immediata dell'indice di congruità in Cassa Edile, secondo quanto previsto dalla contrattazione e dagli accordi nazionali;
4) appalti: intervenire presso le stazioni pubbliche appaltanti per favorire le assegnazioni con l'offerta economicamente vantaggiosa in contrasto alla pratica del massimo ribasso;
5) contrasto al falso lavoro autonomo (partite I.V.A. e ditte individuali)
6) D.U.R.C. nei lavori privati a fine lavoro (agibilità, abitabilità e collaudo degli edifici);
7) creazione di un osservatorio in grado di leggere la realtà regionale, fornendo informazioni e contemporaneamente, coinvolgendo tutti i soggetti interessati alla regolarità in edilizia (Istituzioni, INPS, INAIL, Camera di Commercio, Enti Paritetici).

Nell'intendimento di impostare nuove regole riferite ad una fattiva collaborazione che abbia come sbocco la rivitalizzazione, anche professionale del settore, partendo da una impostazione corretta delle relazioni sindacali, le parti si impegnano ad incontrarsi almeno due volte all'anno con lo scopo di verificare le situazioni che di volta in volta si vengono a creare. Nel corso di tali incontri si procederà ad una valutazione sull'andamento settoriale del mercato del lavoro, sulle prospettive produttive ed occupazionali, sulle previsioni di sviluppo del settore, anche in prospettiva delle evoluzioni tecnologiche.

Le Parti ritengono necessario, viste le ridotte dimensioni delle imprese artigiane valdostane, che gli incontri informativi previsti nella "parte prima" del C.C.N.L. si svolgano per tutte le imprese congiuntamente; le parti si impegnano per un coordinamento per le politiche della formazione professionale rivolta in modo particolare all'occupazione giovanile e agli immigrati.
Inoltre le parti su propria iniziativa si incontreranno per esaminare congiuntamente le prospettive economiche e produttive delle globalità delle aziende artigiane dell'edilizia operanti nella Regione. Nel corso di tali incontri le parti forniranno reciprocamente elementi conoscitivi globali in loro possesso in merito alle prospettive produttive occupazionali e del settore.

INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 23 LUGLIO 2008 E DELL'ACCORDO ATTUATIVO/INTEGRATIVO DEL 16 DICEMBRE 2010

Le premesse sono parte integrante del presente accordo

Orario di Lavoro

ARTICOLO 1

A) ORARIO DI LAVORO

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro, ai sensi dell'articolo 6 del CCNL 23 Luglio 2008, è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art. 3 del D.Lgs n. 66/2003.

Nelle località della Regione situate ad oltre mille metri s.l.m., oppure per le lavorazioni il cui ciclo di massima intensità lavorativa si svolge nel periodo estivo, l'orario normale contrattuale di lavoro sopra stabilito, può, per i mesi di GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO e SETTEMBRE, essere aumentato di 5 ORE SETTIMANALI, da compensarsi con equivalenti riduzioni settimanali di orario negli altri mesi dell'anno.
Nei cantieri la cui fase di realizzazione lo consenta, la norma di cui sopra verrà estesa anche nei mesi di MAGGIO e OTTOBRE, previo esame congiunto tra la Direzione dell'Impresa e la Rappresentanza Sindacale Unitaria.

L'orario normale di lavoro di cui sopra è ripartito su cinque giorni per settimana.
Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive (da portare a preventiva conoscenza delle Rappresentanze Sindacali Unitarie) ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8% (otto per cento) da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art.10 del presente contratto.

Tuttavia considerata la particolare conformazione orografica e le particolari condizioni meteorologiche della Regione, qualora l'impresa nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio, non esaurisca su cinque giorni, per riscontrabili esigenze tecnico-produttive, l'orario normale contrattuale di lavoro, questo potrà essere raggiunto con la giornata di sabato, senza dar obbligo alla corresponsione della maggiorazione di cui al comma precedente.

B) OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

Ai sensi dell'art. 8 del CCNL 23 luglio 2008 per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario di lavoro non può superare le 50 ore settimanali, salvo per i guardiani, portieri e custodi con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili o per i quali l'orario di lavoro non può superare le 60 ore settimanali.

Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile e in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e termine del lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante l'orario di lavoro.

Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro per essere questo esercitato all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene eseguita la paga.

In caso di variazione dell'orario di lavoro sia <<diviso>> che a turni, il datore di lavoro dovrà darne tempestiva comunicazione ai lavoratori interessati e cioè almeno 24 ore prima della variazione stesa, salvo casi eccezionali.

Restano salve, in materia di orario di lavoro, le altre norme previste dagli articoli 6, 7, 8,9, 10 e 11 del CCNL 23 luglio 2008.
L'operaio è esonerato dall'effettuare il recupero di ore normali richiesto dall'impresa nei limiti del richiamato articolo 13 del CCNL 23 luglio 2008 ove sussistano giustificate obiettive cause di impedimento da valutare in caso di contestazione secondo le procedure previste dall'articolo 87 del CCNL 23 luglio 2008.

C) RIPOSI ANNUI

A decorrere dal 1° ottobre 2000 gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per 88 ore.

I permessi individuali maturano in misura di un'ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Per gli operai discontinui di cui al punto B) i permessi individuali di cui sopra maturano in misura di un'ora ogni 25 ore.

Agli effetti di cui sopra si computano anche le ore di assenza per malattia o infortunio indennizzate dagli istituti competenti nonché per congedo matrimoniale.

La percentuale per i riposi annui pari al 4,95% (quattro virgola novantacinque per cento) calcolata sugli elementi di cui al punto 3 dell'articolo 25 del CCNL 23 luglio 2008 è corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall'impresa al lavoratore per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui ai punti A) e B) del presente articolo effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festività di cui al punto 3) dell'articolo 20 del CCNL 23 luglio 2008.

Detta percentuale va computata anche sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.

I permessi saranno usufruiti a richiesta dell'operaio, da effettuarsi con un preavviso di norma di almeno 3 giorni, tenendo conto delle esigenze di lavoro. I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Nel caso in cui le ore di cui al punto C) del presente articolo, primo comma, non vengano in tutto o in parte usufruite, il relativo trattamento economico è comunque assolto dall'impresa mediante la corresponsione al lavoratore della percentuale di cui al quinto comma.

Agli effetti della maturazione dei permessi si computano anche le ore di assenza di cui al quarto comma del punto C) del presente articolo.

La presente regolamentazione assorbe quella relativa alle festività soppresse dall'art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificata dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salva la conferma del trattamento economico per la festività del 4 novembre.

Agli impiegati si applicano le norme previste dal comma B) dell'articolo 47 del CCNL 23 luglio 2008.

Le aziende, su richiesta del lavoratore, concederanno un giorno di permesso retribuito in occasione della nascita del/della figlio/figlia.

ART 4

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE E GRATIFICA NATALIZIA

Operai.

Ai sensi dell'art. 21 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 23 luglio 2008 il trattamento economico spettante agli operai **per le ferie (art. 18) e per la gratifica natalizia (art. 19)** è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del CCNL 23 luglio 2008, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli articoli 6 e 8 effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'articolo 20.

Gli importi della percentuale di cui al presente articolo devono essere accantonati, da parte di tutte le imprese edili ed affini artigiane e p.i. che operano nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta, presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta, al netto delle ritenute di legge secondo il criterio convenzionale individuato nell'Allegato B del CCNL 23 luglio 2008.

Il pagamento agli operai delle somme loro spettanti e come sopra accantonate deve essere effettuato in occasione:

- del Ferragosto, per le somme afferenti al periodo 1° ottobre – 31 marzo di ciascun esercizio di Cassa Edile;
- di Natale, per le somme afferenti il periodo 1° aprile – 30 settembre di ciascune esercizio di Cassa Edile.

Il pagamento anticipato delle somme accantonate può aver luogo nei soli casi in cui viene a cessare il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Regione Valle d'Aosta, secondo le norme del relativo Statuto.
Il datore di lavoro è tenuto, entro il 31 marzo di ogni anno, a consegnare agli operai dipendenti un estratto conto con l'indicazione degli importi di cui al primo comma, accantonati presso la Cassa Edile per l'anno precedente.
L'estratto conto deve essere comunque consegnato agli operai alla fine del rapporto di lavoro, nel caso che questo si concluda prima del 31 marzo e duri meno di un anno.
La Cassa Edile, a sua volta, è tenuta a rilasciare all'operaio che ne faccia richiesta un estratto conto di posizione.
Qualsiasi reclamo sulla rispondenza delle somme come sopra accantonate o sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte delle somme medesime, deve essere presentato dall'operaio alla Cassa Edile, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili.

Impiegati.
Per gli impiegati il trattamento economico e normativo per ferie e tredicesima mensilità si applica quanto previsto agli artt. 62 e 63 del CCNL 23 luglio 2008.

Art. 5
FERIE

L'epoca di godimento delle ferie – stabilita normalmente nel mese di agosto di ciascun anno – sarà determinata secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo, contemporaneamente per azienda, per cantiere, per squadra o individualmente.
In caso di ferie per azienda, per cantiere o per squadra l'operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l'impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico valgono le disposizioni di cui all'articolo 4 (quattro).
Per la durata annua delle ferie si richiamano le norme previste dagli artt. 18 e 62 del Contratto Collettivo di Lavoro 23 luglio 2008, peraltro convenendosi che il godimento delle ferie nell'arco temporale di cui al primo comma, tenuto conto della situazione meteorologica della Valle d'Aosta, non sarà superiore alle tre settimane consecutive.
Per le imprese che effettuano lavori stradali, lavori in alta montagna (da 1600 metri), opere igieniche o manutenzioni particolari ed interventi necessari in stabilimenti, il periodo di ferie è stabilito nei mesi da giugno a settembre.
Il periodo di godimento della quarta settimana di ferie sarà determinato tra la Direzione Aziendale e le rappresentanze sindacali delle singole unità produttive, o in mancanza di esse, in accordo tra le parti interessate.
I periodi feriali residui spettanti al singolo lavoratore potranno essere fruiti su richiesta dell'interessato con un preavviso di 48 ore, tenendo presente che il termine ultimo per il godimento di tale istituto e quello stabilito dall'art. 10 del D. Lgs 66/2003 e s.m.

I periodi continuativi e collettivi di cui ai commi precedenti saranno stabiliti mediante intese da sottoscriversi entro il 15 maggio di ciascun anno.

Lavoratori migranti

I lavoratori provenienti da altri paesi rappresentano un aspetto occupazionale che il settore non può sottovalutare. Questa risorsa non può e non deve essere trattata come pura manovalanza, ma questi lavoratori devono accedere con pari dignità al mondo del lavoro di cui rappresentano una parte consistente del futuro del settore. Le condizioni di accoglienza necessitano di particolare attenzione, la certificazione dei percorsi formativi in ingresso e durante il lavoro sono necessari e complementari ad una completa integrazione.
Si conviene, in funzione anche delle condizioni familiari di questi lavoratori, spesso disagiate:

a) di facilitare l'utilizzo dei permessi contrattuali per lo svolgimento delle pratiche collegate al loro stato di migranti;
b) di creare, tramite l'Ente Scuola Edile, percorsi formativi gratuiti per l'apprendimento della lingua italiana;
c) di procedere, con accordo successivo, alla normazione della mancata fruizione della mensa collegata alle proprie credenze religiose.

ARTICOLO 8
INDENNITA' DI MENSA

Agli operai non in trasferta verrà corrisposta per ogni giornata lavorata una indennità di mensa di **€uro 0,52 (euro zero virgola cinquantadue)** da corrispondere per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate.

Agli impiegati addetti ai cantieri non i trasferta verrà corrisposta per ogni giornata lavorata una indennità di mensa di **€uro 4,16 (euro quattro virgola sedici)** .

Agli impiegati amministrativi in forza alla data di stipula del presente Contratto Colletto in sostituzione degli importi già erogati a titolo di mensa e trasporto verrà corrisposta una indennità mensile di **€uro 80,00 (euro ottanta virgola zero)**

Tali indennità sono comprensive dell'incidenza su tutti gli istituti di legge, e di contratto nazionale e regionale (ivi compresi quelli a liquidazione indiretta e differita, escluso il T.F.R.) e non concorrono a formare retribuzione utile per il calcolo delle maggiorazioni per lavoro notturno, straordinario e festivo.

ARTICOLO 9

INDENNITA' DI TRASFERTA.

Al lavoratore comandato a prestare la propria opera in un luogo diverso da quello per i quale è stato assunto, spetterà il seguente trattamento:

1) da 8 km a 15 km dal Comune di assunzione:
   - una indennità oraria di trasferta pari al 10% della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. 23 luglio 2008, per le ore di lavoro effettivamente lavorate, compreso per i cottimisti l'utile minimo di cottimo contrattuale;
   - da parte dell'impresa si provvederà inoltre al trasporto del dipendente o, in alternativa, al medesimo verrà corrisposto a titolo di rimborso l'importo di 1/5 del prezzo della benzina per i km che superano gli 8 (otto) di franchigia;

2) **oltre15 km fino a 30 km dal Comune di assunzione**:
   - l'impresa provvederà al trasporto dei dipendenti con mezzi propri, all'erogazione di un pasto caldo e corrisponderà una indennità giornaliera di trasferta di **€uro 4,40 (euroquattro/quaranta);**

3) **oltre 30 km e fino a 60 km dal Comune di assunzione**:
   - l'impresa provvederà al trasporto dei dipendenti con mezzi propri, all'erogazione di un pasto caldo e corrisponderà una indennità giornaliera di trasferta di **€uro5,50 eurocinque/cinquanta);**

4) **oltre 60 km dal Comune di assunzione**:
   - l'impresa provvederà al trasporto dei dipendenti con mezzi propri, all'erogazione di un pasto caldo e corrisponderà una indennità giornaliera di **€uro 6,05 (eurosei/zerocinque);**

Il trattamento complessivo di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) non è dovuto nel caso che il lavoratore venga ad essere favorito da un avvicinamento effettivo al comune della propria residenza o abituale dimora compreso nel raggio di otto chilometri, o nel caso che la trasferta di cui ai punti 2), 3), e 4) termini prima dell'abituale pausa per il pranzo. In questo ultimo caso spetterà al lavoratore il trattamento di cui al punto 1) per le ore effettivamente lavorate in trasferta.

Si conviene inoltre che qualora comprovate condizioni individuali e/o oggettive non consentano la consumazione del pasto caldo l'impresa corrisponderà una indennità sostitutiva del pasto nella misura di **€uro 5,29** (eurocinque/ventinove).

PROTOCOLLO SUI RLST

Premessa
L'art. 84 del C.C.N.L. 23 luglio 2008 " Protocollo sul RLST" è parte integrante del presente accordo.

Per tutte le imprese nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'art. 47, comma 2 del D. Lgs. 81/08, le parti convengono che le medesime attribuzioni sono esercitate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza individuato nell'ambito territoriale (RLST)

I R.L.S.T. sono designati congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali dei lavoratori. Tali designazioni saranno ratificate in apposite riunioni dedicate esclusivamente alla funzione elettiva; successivamente le OO.SS. invieranno i nominativi dei lavoratori designati, tramite comunicazione scritta, all'Associazione Costruttori Edili della Regione autonoma Valle d'Aosta, al comitato Paritetico e all'impresa dalla quale dovesse provenire il lavoratore.

Le attribuzioni dei R.L.S.T. sono quelle previste dall'articolo 50 del D. Lgs. 81/08 dall'articolo 84 del C.C.N.L. 23 luglio 2008. Avuto l'incarico i R.L.S.T. hanno diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernenti i rischi specifici degli ambiti in cui esercitano la propria rappresentanza, tale da assicurare loro adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità e i contenuti specifici della formazione sono affidati al C.P.T. in collaborazione con l'Ente Scuola Edile della Valle d'Aosta, secondo un percorso formativo di 120 ore iniziali in materia di sicurezza e salute sia di natura teorica che pratica da effettuarsi entro 2 mesi dalla data di elezione o nomina, con verifica di apprendimento e almeno 8 ore di aggiornamento annuale.

Per la durata dell'incarico, durante l'esercizio delle loro funzioni, i R.L.S.T. non possono compiere attività di proselitismo, così come non possono promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale e sono incompatibili con le funzioni sindacali operative ex articolo 48 comma 8 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m. Il ruolo di R.L.S.T. è, altresì, incompatibile con le funzioni di gestione o tecniche svolte dal C.P.T. . I R.L.S.T partecipano in forma attiva alla formazione dei lavoratori del comparto edile sui temi della sicurezza sui luoghi di lavoro, collaborando a pieno titolo con i tecnici degli Enti Paritetici dell'edilizia.

Allo scopo di ottimizzare le risorse provenienti dall'accordo collettivo del 20/05/2009 "Istituzione Fondo RLST", i lavoratori eletti o nominati R.L.S.T. , per la durata del loro mandato, potranno essere posti in aspettativa sindacale nel rispetto dell'art. 31, secondo comma, della legge 300/70.

Elemento Economico Territoriale
Le Parti territoriali concordano che gli importi in atto dell'Elemento Economico Territoriale sono conglobati a decorrere dal 1° luglio 2011 nell'indennità Territoriale di settore e nel Premio di Produzione.
Dal 1 febbraio 2013 entra in vigore l'Elemento Variabile della Retribuzione.

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

Visto l'art. 15, Allegato 1, e art. 50, Allegato 2, dell'accordo per il rinnovo del CCNL 23luglio 2008, stipulato in data 16 Dicembre 2010, le Parti concordano che a decorrere dal 1° febbraio 2013 venga erogato ai lavoratori dipendenti delle piccole imprese e delle imprese edili artigiane che operano sul territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta, l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.). L'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) così come concordato sarà erogato quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e specificatamente dell'artigianato e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente CCNL, ivi compreso il Trattamento di Fine Rapporto.
L'E.V.R viene determinato come segue:

a) i parametri territoriali presi a riferimento per gli anni 2013 – 2014 sono i seguenti:

1- Numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile
2- Monte salari denunciato in Cassa Edile
3- Ore denunciate in Cassa Edile
4- Valore aggiunto settore delle costruzioni in Vd'A.
5- Numero DURC emessi dalla Cassa Edile Valle d'Aosta

b) trienni civili di riferimento a livello territoriale:

1) per l'anno 2013 i trienni di riferimento da raffrontare e comparare sono i trienni 2009-2008-2007 su 20088-2007-2006
2) per l'anno 2014 i trienni di riferimento da raffrontare e comparare sono i trienni 2010-2009-2008 su 2009-2008-2007.

Premesso che l'art. 15 del vigente CCNL stabilisce il tetto massimo dell'EVR nella misura del 6%, le parti concordano che per la Regione Valle d'Aosta l'importo dell'EVR viene stabilito nella misura del 4% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010 e sarà erogato, ad operai ed impiegati, secondo i seguenti criteri:

-uno dei suddetti parametri pari o positivo, EVR riconosciuto nella misura del 15%

-due dei suddetti parametri pari o positivi, EVR riconosciuto nella misura del 30%

-tre dei suddetti parametri pari o positivi, EVR riconosciuto nella misura del 45%

-quattro dei suddetti parametri pari o positivi, EVR riconosciuta nella misura del 70%

-totalità dei parametri positivi, EVR riconosciuta nella misura del 100%

c) le Parti si danno atto che l'ammontare dell'EVR, come sopra determinato, presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni correlate ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività.

EVR anno 2013 OPERAI

Per l'anno 2013 le verifiche su base territoriale degli indicatori presi a riferimento i fini della corresponsione dellEVR, indicativi dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività neil territorio regionale e sopra indicati, determinano con decorrenza 1 febbraio 2013 il riconoscimento dell'EVR territoriale nelle seguenti misure:

Tabella a)

Categoria	Valore orario* EVR
5° Livello	0,09
4° Livello	0,08
3° Livello	0,07
2° Livello	0,07
1° Livello	0,06

*per ogni ora retribuita, ad esclusione della CIGO per qualsivoglia motivo

OPERAI Prestazione aggiuntiva APE

Nel mese di aprile 2013 la Cassa Edile della Valle d'Aosta provvederà ad erogare agli operai una prestazione aggiuntiva APE, nelle seguenti misure:

Categoria	Prestazione aggiuntiva APE
5° Livello	60,00
4° Livello	55,56
3° Livello	50,88
2° Livello	45,92
1° Livello	40,12

I suddetti importi dovranno essere divisi per il coefficiente 692 e verranno erogati per ogni ora retribuita effettuata nel periodo 1° ottobre 2012 31 gennaio 2013, ad esclusione delle ore di C.I.G.O effettuate a qualsivoglia titolo.

EVR anno 2013 IMPIEGATI

Per l'anno 2013 le verifiche su base territoriale degli indicatori presi a riferimento ai fini della corresponsione dell'EVR, indicativi dell'andamento congiunturale del settore,

correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio regionale e sopra indicati, determinano con decorrenza 1 febbraio 2013 il riconoscimento dell'EVR a livello territoriale nelle seguenti misure:

tabella b)

LIVELLO	Valore mensile* EVR
7° Q e 7	20,58
6°	18,00
5°	15,00
4°	13,89
3°	12,72
2°	11,48
1°	10,03

- escluse le giornate di CIGO

Prestazione aggiuntiva IMPIEGATI

Nel mese di febbraio 2013 agli impiegati in forza verranno corrisposti dalle imprese gli arretrati dell'EVR riferiti al periodo ottobre 2012 gennaio 2013, negli stessi importi e con le modalità sopra indicate.

Per gli apprendisti gli importi di cui sopra saranno corrisposti in relazione alle percentuali previste dal CCNL vigente.
Gli importi nelle tabelle A e B, sono il risultato del raffronto dei trienni di cui alla lettera b) punto 1) che hanno evidenziato la positività dei parametri di cui ai numeri 2 – 3 – 5 del punto a) complessivo pari al 45% . Tale percentuale è stata applicata alla misura massima dell'EVR fissata ne 3% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010.
Le parti nell'arco di vigenza del presente contratto ed entro il mese di novembre di ciascun anno, si incontreranno per determinare l'importo a livello territoriale per l'anno successivo.

Validità decorrenza e durata

Il presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro è valido per tutto il territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta per tutte le p.i. e le imprese artigiane edili, a decorrere dal 1° febbraio 2013, salvo quanto disposto dai singoli articoli, ed avrà durata fino al 31/12/2014; per la disdetta o il tacito rinnovo valgono le norme del CCNL vigente.

Nota a verbale.

Le parti, ravvisata la necessità di avere a riferimento un unico testo del CCRL, comprensivo dei diversi accordi negli anni sottoscritti, concordano di procedere alla stesura e alla stampa di un testo integrale del CCRL per le imprese edili artigiane e p.i. della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

CNA Edili Valle d'Aosta

FeNEAL UIL Valle d'Aosta

Confartigianato Valle d'Aosta

FILCA CISL Valle d'Aosta

A.A.V.A

FILLEA CGIL Valle d'Aosta

SAVT Costruzioni